

#### d) Il bilancio dell'Organizzazione

Il bilancio dell'OPAC è approvato annualmente dalla Conferenza degli Stati Parte. La Terza Sessione di quest'ultima ha approvato il bilancio per il 1999 pari a 60.587.400 fiorini olandesi per l'attività amministrativa e 77.160.600 fiorini olandesi per l'attività ispettiva, per complessivi 137.784.000 fiorini olandesi (121 miliardi di lire) di cui circa 4,5 miliardi di lire a carico dell'Italia. I contributi nazionali sono calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

#### e) Costi delle verifiche alle armi chimiche

Un principio finora controverso e risolto dalla Conferenza nella sua ultima Sessione riguarda i costi delle verifiche agli impianti di produzione e agli stocks di armi chimiche. Secondo la Convenzione uno Stato che possiede armi chimiche è tenuto a pagare i costi per la loro distruzione e la Conferenza ha deciso di comprendere in tali costi anche il costo, sovente rilevante, delle ispezioni. Non è stato per contro tuttora raggiunto un consenso sul metodo per la determinazione della utilizzabilità residua delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate, la quale dopo essere stata accertata durante le ispezioni dell'OPAC, determina a chi dovranno essere attribuiti i costi relativi alle verifiche di tali armi. Qualora esse siano ancora utilizzabili esse devono infatti essere distrutte come se fossero armi chimiche ed il costo delle verifiche dovrebbe essere posto a carico del possessore. La questione ha rilevanza, tra gli altri, per il nostro Paese.

#### 2) Il Consiglio Esecutivo

Nell'anno trascorso il Consiglio Esecutivo ha tenuto 6 sessioni ordinarie ed una sessione speciale. Complessivamente nel corso dell'anno il Consiglio ha approvato 29 accordi di impianto e 5 piani di distruzione o conversione di impianti di produzione di armi chimiche; ha inoltre messo a punto "modelli di accordo" per impianti di distruzione o di stoccaggio di armi chimiche, nonché per impianti civili di produzione di sostanze sensibili contenute nelle Tabelle 1 e 2 della Convenzione.

Tra gli argomenti di maggiore interesse, il Consiglio Esecutivo ha deciso che per autorizzare i trasferimenti dei prodotti chimici di tabella 2 e 3 ad uno Stato non Parte della Convenzione è necessario un "certificato di uso finale", che deve essere rilasciato dalle autorità dello Stato ricevente.

Con tale decisione del Consiglio (presa a seguito di una iniziativa congiunta dell'Italia e della Germania) lo Stato non Parte viene ad essere informato dell'attività di trasferimento dei prodotti chimici sottoposti al regime di controllo della Convenzione. E' da notare che a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della Convenzione saranno comunque vietati i trasferimenti a Stati non Parte di prodotti della tabella 2.

Tra gli altri argomenti di rilievo all'esame del Consiglio Esecutivo nel 1998 e non ancora pervenuti a decisioni conclusive, assumono particolare interesse: i criteri per migliorare la trasparenza nell'attività dell'Organizzazione; i criteri da seguire nelle dichiarazioni industriali; il metodo da utilizzare durante le ispezioni alle industrie civili per la determinazione del rischio che le attività svolte nell'industria possano non rispettare gli obblighi della Convenzione; la necessità di pervenire alla omogeneizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi Parte; le modalità per la elaborazione dei dati aggregati sulla produzione nazionale dei Paesi Parte riferita ad esportazioni ed importazioni di sostanze chimiche sensibili.

### 3) L'attività ispettiva

#### *(a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 1998*

Nel corso del 1998 l'Organizzazione Internazionale ha completato le ispezioni ai siti di armi chimiche di tutti gli Stati che ne hanno dichiarato il possesso. Si tratta oltre agli Stati Uniti ed alla Russia di altri sette Paesi. Nello stesso periodo sono stati distrutti 11 impianti per la produzione di armi chimiche sui 59 dichiarati e due impianti sono stati riconvertiti per finalità consentite dalla Convenzione; alla fine del 1998 l'Organizzazione era in grado di tenere sotto controllo 48 impianti di produzione e 34 località sito di magazzini di armi chimiche (contenenti complessivamente 8 milioni di munizioni chimiche e più di 25.000 contenitori riempiti con agenti chimici), 5 impianti di distruzione di armi chimiche, 45 siti contenenti vecchie armi chimiche o armi chimiche abbandonate.

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico sia distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 2007 e gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione in base a tali scadenze.

Dall'entrata in vigore della Convenzione gli Stati Uniti hanno reso noto di avere già distrutto 4.000 tonnellate di aggressivi chimici su uno stock complessivo di circa 35.000 tonnellate.

*(b). Le ispezioni alle industrie chimiche*

I controlli all'industria chimica si basano sulle dichiarazioni iniziali e periodiche degli Stati Parte e sono rivolti a verificare che le attività dichiarate siano conformi agli obblighi della Convenzione. L'OPAC tiene pertanto sotto controllo l'industria che produce e utilizza composti che possono essere usati come agenti oppure come precursori di armi chimiche.

Le ispezioni "ordinarie" vengono effettuate dall'OPAC quando l'impianto industriale adopera quantità di prodotto che superano una soglia stabilita nella Convenzione in base alla pericolosità del prodotto stesso ed in particolare:

- **per i prodotti inseriti nella Tabella 1**, annessa alla Convenzione, che sono utilizzabili quasi esclusivamente per realizzare armi chimiche, allorché i quantitativi prodotti, lavorati o consumati di tali sostanze sono superiori a 100 grammi l'anno;
- **per i prodotti indicati nella Tabella 2A**, (trattasi di tre sostanze, il BZ, l'Amitone e il PFIB), quando l'impianto chimico produce, lavora o consuma più di 10 kg di BZ l'anno, oppure più di 1 tonnellata di Amitone o di PFIB l'anno;
- **per i prodotti della tabella 2B**, che vengono largamente utilizzati per scopi civili consentiti, ma che sono anche precursori di armi chimiche, quando l'impianto produce, consuma o lavora più di 10 tonnellate l'anno;
- **per i prodotti di Tabella 3, per i prodotti di sintesi della chimica organica (DOC) oppure per i prodotti contenenti fosforo, zolfo e fluoro (PSF)**, largamente utilizzati per scopi civili consentiti, quando la produzione supera le 200 tonnellate l'anno.

Le ispezioni dell'OPAC nell'industria chimica sono innanzitutto rivolte ad accertare che gli impianti stessi non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici della **Tabella 1**, che sono destinati quasi esclusivamente alla produzione di armi chimiche.

Nel corso del 1998 sono state ispezionate dall'OPAC più di 100 industrie chimiche di 25 Stati Parte ed il livello di cooperazione è stato ovunque molto alto. Non sono state ancora effettuate ispezioni all'industria degli Stati Uniti in quanto la legislazione di attuazione della Convenzione

per la parte industriale è stata definitivamente approvata solo a fine ottobre del 1998, per cui le dichiarazioni saranno presentate a metà del 1999 e le ispezioni potranno essere avviate dall'OPAC solo successivamente.

Non tutti gli Stati Parte hanno però presentato le loro dichiarazioni iniziali; alcuni altri le hanno presentate in ritardo, come l'Iran che le ha rese solo nel novembre del 1998.

#### **b) Aiuti alla Russia**

La Russia, che ha completato la procedura di ratifica solo alla fine del 1997, ha presentato le sue dichiarazioni iniziali all'inizio del 1998 ed ha manifestato l'intenzione di procedere al più presto alla realizzazione degli impianti di distruzione necessari per portare a termine entro 10 anni indicati dalla Convenzione la distruzione dei propri arsenali pari a circa 40.000 t. di armi chimiche. Ha però più volte sottolineato che occorre tener conto anche della realtà finanziaria del paese ed ha pertanto sollecitato aiuti internazionali adeguati per far fronte alle esigenze che sono ampiamente superiori alle risorse disponibili.

Il programma russo di distruzione è stimato in 6 miliardi di dollari e comprende la costruzione di sette impianti di distruzione in aree diverse.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali tra cui Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti hanno indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia un aiuto finanziario o materiali per la realizzazione degli impianti di distruzione delle armi chimiche.

Per quanto riguarda l'assistenza dell'Italia vedasi la Sezione IV f).

## **IV. L'attuazione della Convenzione in Italia**

### **a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione**

#### **1) Norme istitutive e compiti**

La legge di ratifica del 18 novembre 1995 ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII para. 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate e presenta annualmente una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento dell'attività il Ministero degli Affari Esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato a esperti estranei all'Amministrazione nei limiti di un contingente di 15 unità per sopperire a esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione.

#### **2) Personale e struttura organizzativa**

L'Ufficio è stato costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero Affari Esteri e, alla data del 1 gennaio 1998, comprendeva 18 persone, aumentato a 22 nel corso del 1998, di cui 3 del Ministero degli Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa e 1 del Ministero delle Finanze (G. di F.) in posizione di comandati, nonché 12 esperti esterni all'Amministrazione. Vista la insufficienza dei locali disponibili nell'interno del Ministero degli Affari Esteri, nel mese di febbraio del 1998 sono stati acquisiti alcuni locali esterni resi disponibili dalla Difesa nella vicina caserma di Viale Pinturicchio n. 23; previa necessaria ristrutturazione essi sono stati occupati a partire dal 10 settembre 1998 da un Nucleo dell'Ufficio costituente l'Unità Tecnica Operativa, destinata principalmente a compiti di scorta nelle attività ispettive internazionali, all'esame e all'approntamento delle dichiarazioni periodiche per l'OPAC, all'esame degli aspetti tecnici oggetto di discussione in sede internazionale.

### 3) Attività di rilievo

Nel corso del 1998 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e presentato all'OPAC le dichiarazioni consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 1997 e le previsioni per il 1999;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, mediamente una volta al mese, per le ispezioni alle industrie chimiche della durata di una settimana ciascuna;
- tenuto mensilmente una riunione del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 93/97;
- effettuato visite preventive alle industrie per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni del Comitato del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato per l'esame e la concessione delle autorizzazioni alla detenzione di sostanze chimiche di tabella 1 sottoposte ai vincoli della Convenzione;
- partecipato alle riunioni internazionali dell'OPAC ed ai lavori intersessionali;
- inviato personale dell'Ufficio agli appositi corsi di formazione dell'OPAC per il personale degli uffici chiamati a dare attuazione alla Convenzione ed ai corsi per la difesa NBC della NATO;
- partecipato a Seminari e Conferenze sulle attività connesse alla Convenzione tenute negli Stati Parte;
- organizzato un Seminario sulla Convenzione con la partecipazione di rappresentanti di sei Autorità Nazionali di altrettanti Paesi Parte della Convenzione;
- organizzato visite agli impianti militari di Civitavecchia e partecipato a visite negli impianti della Germania e del Regno Unito;
- avviato negoziati con la Federazione Russa per dare assistenza a tale Paese nel programma di distruzione degli arsenali chimici;
- avviato contatti con alcuni Paesi tuttora non aderenti alla Convenzione, in particolare con le Autorità libiche;
- inviato una missione in Albania per assistere la costituenda Autorità Nazionale negli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione.

### 4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 1998 ha utilizzato un proprio specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3042 di cui alla Legge 4 aprile 1997, n. 93, il cui ammontare è stato di 3.080 milioni.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la quota di partecipazione di 6.088 milioni di lire (5,4% del bilancio), previsto all'Art. 14 della Legge 496 del 18 novembre 1995.

### **b) Il Comitato Consultivo**

La Legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio Armi Chimiche del Ministero degli Affari Esteri, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché dai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Nel corso del 1998 il Comitato ha tenuto 10 riunioni nelle quali sono state prese in esame le decisioni prese in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, sono stati riferiti gli esiti delle ispezioni dell'OPAC alle industrie chimiche e presi in esame argomenti connessi con implicazioni per le varie Amministrazioni nell'attuazione della Convenzione.

### **c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia**

#### **1) Ispezioni alle infrastrutture militari**

L'Italia non possiede installazioni destinate alla produzione di armi chimiche; dispone però di una limitata quantità di vecchie armi chimiche costruite prima del 1946 oppure recuperate dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, conservate a Civitavecchia nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC già sottoposte a due ispezioni dell'OPAC nel corso del 1997 e la cui distruzione, iniziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sarà comunque conclusa entro i termini prescritti.

#### **2) Ispezioni agli impianti industriali**

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione o consumo di composti chimici destinati a impieghi civili. Gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta nazionale, dall'entrata in vigore della Convenzione avvenuta il 29 aprile del 1997, hanno effettuato in Italia **12 ispezioni** (delle quali 1 nel 1997) ad altrettanti impianti chimici su un totale di 183 impianti teoricamente ispezionabili.

Le 11 ispezioni effettuate dall'OPAC in Italia nel 1998 hanno riguardato impianti industriali situati nelle regioni settentrionali e che producono, utilizzano o lavorano le seguenti sostanze chimiche:

- il **BZ** (Quinuclidin-benzilato), utilizzato talvolta anche come arma chimica incapacitante, è presente nelle reazioni chimiche intermedie di alcuni prodotti farmaceutici e viene normalmente distrutto nell'ultima fase della reazione chimica; essendone però possibile l'estrazione durante le operazioni di lavorazione, diventa un prodotto sensibile e viene sottoposto a particolari controlli. Il prodotto è stato dichiarato da 2 impianti farmaceutici, uno dei quali è stato ispezionato nel 1997 e l'altro nel 1998;

- il **PFIB** (Propano-pentafluoruro-tricloruro-metile), prodotto chimico velenoso che si crea come prodotto di scarto durante le reazioni di vari composti chimici utilizzati per ottenere un prodotto commerciale innocuo; l'unico impianto esistente nel nostro Paese che produce, e successivamente distrugge, la sostanza è stato ispezionato nel 1998.

- il **DEEP** (Acido fosfonico, estero etile-dimetile) e il **DMMP** (Acido fosfonico, estero metile-dimetile), sono prodotti utilizzati come ritardanti di fiamma per la fabbricazione di alcuni materiali utilizzati nell'edilizia; i due prodotti chimici sono utilizzati da 6 impianti chimici, tutti ispezionati nel 1998;

- il **DMC** (etanamina, cloro-bimetil-idroclorato), il **DEC** (etanamina, cloro-dietil-idroclorato) e il **DMAEC** (etanamina, cloro-dimetil-idroclorato), sono prodotti di sintesi dell'industria farmaceutica; le 2 aziende ispezionabili sono state ispezionate nel corso del 1998.

- il **TIODIGLICOLE** (Solfuro di Bis2-Idrossietile), è un prodotto chimico che viene impiegato come solvente ed è largamente utilizzato nello stampaggio dei tessuti; sono ben 67 le imprese italiane che hanno dichiarato di fare uso di tale sostanza; tra di esse 7 sono le aziende ispezionabili e 2 sono state ispezionate nel corso del 1998; le altre aziende saranno molto probabilmente ispezionate nel 1999.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni dell'OPAC è stabilita dal Segretariato Internazionale anche sulla base del rischio derivante dall'attività svolta e dai prodotti chimici interessati all'ispezione. Le ispezioni nei singoli stabilimenti industriali hanno generalmente avuto una durata di 6 giorni (dal lunedì al sabato); tutti gli ispettori, appartenenti a diverse nazionalità degli Stati Parte, hanno mostrato ampia competenza e

stretta osservanza delle procedure previste, con particolare riguardo alle norme per la difesa della riservatezza industriale. Esse sono state condotte alla presenza di personale dell'Ufficio dell'Autorità Nazionale; quest'ultima si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia della Guardia di Finanza e del Ministero della Difesa. Tutti gli enti e i comandi interessati hanno fornito sempre la più ampia collaborazione e si sono prodigati per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità sempre riconosciuta anche dagli ispettori dell'OPAC nei loro rapporti di ispezione.

L'attività ispettiva dell'OPAC è stata preceduta da una adeguata e capillare azione informativa, condotta da Associazioni di categoria e dall'Autorità Nazionale stessa, che ha tra l'altro disposto l'invio di proprio personale nelle aziende ispezionabili, con il fine di illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione per una migliore preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC durante le ispezioni. Tale attività, di tipo preventivo e non ispettivo, si è rilevata molto utile e nella maggior parte dei casi ha consentito uno svolgimento regolare delle ispezioni internazionali.

L'Autorità Nazionale, per dare attuazione alle procedure previste al Punto di Entrata e Uscita (POE) nonché per il trasporto e la scorta degli ispettori si è avvalsa dell'ausilio delle Forze di Polizia.

La frequenza delle ispezioni dell'OPAC, successive a quelle iniziali, sarà basata sulla valutazione del rischio determinato durante l'ispezione iniziale in relazione alle attività svolte nell'impianto.

Le ispezioni hanno messo in evidenza che le aziende ispezionate hanno recepito in pieno lo spirito della Convenzione ed hanno organizzato l'accoglimento e l'attività ispettiva in modo da dimostrare la corretta applicazione delle norme dettate dalla Convenzione, fornendo sempre la massima collaborazione agli ispettori.

Circa i risultati operativi delle ispezioni va sottolineato che i dati forniti nelle dichiarazioni sono stati accuratamente controllati e nella maggior parte dei casi sono stati riscontrati aderenti all'attività produttiva; le aziende hanno comunque dimostrato di operare nel pieno rispetto della Convenzione e non sono stati accertati casi di diversione dei prodotti chimici sottoposti a controllo per essere destinati ad attività non consentite.

#### **d) Seminari**

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale dal 4 al 6 novembre 1998 ha organizzato a Roma un incontro informale fra rappresentanti dei maggiori Paesi Europei, nonché degli Stati Uniti e del Canada. Fra gli obiettivi dell'incontro, a cui hanno partecipato i responsabili dell'Autorità Nazionale incaricata nei vari Paesi dell'applicazione della Convenzione, era la verifica, a 18 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, se vi sia stata un'applicazione uniforme nei Paesi partecipanti, data la possibilità di una interpretazione differenziata di alcune disposizioni contenute nell'accordo stesso e degli aspetti tecnici coinvolti.

Sul piano generale si intendeva inoltre verificare la possibilità di promuovere orientamenti comuni su alcuni aspetti della Convenzione tuttora non definiti, anche in vista di assumere un atteggiamento comune in sede internazionale. Il Seminario ha consentito di verificare l'esistenza di ampi orientamenti comuni di fondo e l'interesse dei Paesi partecipanti ad elaborare in maniera continuativa soluzioni adeguate ai problemi che si porranno nell'applicazione della Convenzione, utilizzando anche in futuro lo strumento di incontri agili ed informali prima di assumere una posizione comune in sede OPAC.

#### **e) Corsi**

Nel corso del 1998, l'Italia ha svolto un corso per la formazione di 40 nuovi ispettori dell'OPAC. L'attività, della durata di circa 20 giorni si è svolta nello Stabilimento dei Materiali NBC di Civitavecchia ove gli ispettori, al termine di un ciclo di addestramento di circa cinque mesi svoltosi in altri Paesi Parte, si sono esercitati in Italia a condurre l'attività ispettiva in un impianto militare.

Tale tipo di attività addestrativa era stata svolta in Italia anche durante il 1997 per la formazione di 80 ispettori.

#### **f) Programmi di cooperazione con la Russia**

Come altri Paesi (vedasi sezione III.b) anche il Governo Italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche. Un impegno in tal senso è stato assunto il

10 febbraio 1998 in occasione della visita a Roma del Presidente Eltsin. Riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali esistenti in Russia, le due Parti dichiararono la propria intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con la salvaguardia dell'ambiente.

In successivi contatti sono stati individuati i settori della possibile assistenza italiana. Essi riguardano la costruzione di infrastrutture (gasdotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) destinate all'impianto di distruzione di armi chimiche da realizzare nella località di Kizner nella Repubblica di Udmurtia.

Un accordo-quadro in proposito è tuttora in corso di negoziazione con la controparte russa.

### **g) Iniziative diplomatiche**

#### **1) Nei riguardi dell'Albania**

L'Albania ha ratificato la Convenzione, ma non ha dato immediato corso agli obblighi di segnalazione della situazione nazionale, dovute ai sensi della Convenzione. Per illustrare alle autorità albanesi gli adempimenti dovuti, una missione formata da esperti dell'Ufficio per l'attuazione per la Convenzione si è recata a Tirana dal 28 al 29 aprile 1998.

La missione è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero Affari Esteri e della Difesa che hanno illustrato la situazione nazionale, presentato i materiali presenti nelle infrastrutture militari; l'attività ha consentito di mettere a fuoco le difficoltà riscontrate dalle autorità albanesi e che avevano precedentemente impedito la presentazione delle dichiarazioni iniziali. Alla nostra missione ha poi fatto seguito una visita dell'OPAC all'inizio del 1999.

#### **2) Nei riguardi della Libia**

A seguito di nostre ripetute iniziative già avviate nel 1997, la Libia nel 1998 ha mostrato di gradire un canale privilegiato di informazione sul delicato problema del disarmo chimico e sulle implicazioni di sicurezza ed economiche derivanti dalla Convenzione alla quale la Libia non ha ancora aderito, anche per solidarietà con alcuni Paesi arabi mediterranei. Si è quindi convenuto di tenere in Italia un seminario bilaterale sulla

Convenzione con la collaborazione dell'OPAC e con l'auspicata partecipazione di rappresentanti di altri Paesi mediterranei invitati.

L'evento, già programmato nel 1998, sarà probabilmente svolto nel 1999 e dovrebbe consentire di approfondire i vari aspetti politici, militari ed economici di un sistema di disarmo e non proliferazione al quale hanno già dato la loro adesione 121 Paesi e che si sta avviando alla sua piena universalità.

Il seminario si prefigge di sensibilizzare la Libia e gli altri Paesi partecipanti su una problematica che ha indubbiamente varie implicazioni che vanno anche al di là di quelle attinenti puramente il disarmo e la dimensione militare e che non appaiono compiutamente percepite, con l'auspicio che ne possa derivare un avvicinamento alle impostazioni della Comunità Internazionale, con evidente beneficio anche per i nostri rapporti con tali Paesi in vari campi.

Il passo successivo sarebbe, naturalmente, la ratifica della Convenzione anche da parte di tutti Paesi della regione. Esso potrebbe dar vita ad una dinamica favorevole che allontani i rischi di una crisi legata ai perduranti sospetti nei confronti di alcuni Paesi dell'area, accusati di sviluppare o detenere armi chimiche.

#### **h) I laboratori dell'OPAC**

Nel corso del 1998 tre laboratori italiani hanno partecipato alla selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori ai quali fare analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora hanno superato tali prove, estremamente selettive, solo 7 laboratori di altri Paesi.

## **V. I problemi aperti**

### **a) Argomenti di carattere generale**

Nel corso del 1999 il Consiglio Esecutivo dovrà riprendere in esame alcuni argomenti che non sono stati tuttora definiti o che sono emersi in questo primo periodo di applicazione della Convenzione tra i quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- definizione delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- ulteriori criteri per le dichiarazioni sull'attività dell'industria chimica;
- valutazione dei rischi derivanti da attività industriali sottoposte a verifica;
- regimi di controllo delle esportazioni delle sostanze chimiche sensibili;
- misure per migliorare la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la produzione chimica industriale;
- omogeneizzazione della legislazione nazionale dei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per l'analisi di sostanze tossiche;
- modalità per l'elaborazione dei dati aggregati sulla produzione nazionale dei Paesi Parte, delle esportazioni e importazioni;
- accordi bilaterali sulle immunità degli ispettori durante le ispezioni;
- accordi tra l'OPAC e le Nazioni Unite;
- approvazione del regolamento del personale dell'OPAC;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e di formazioni degli ispettori.

### **b) La legislazione degli Stati Parte**

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione misure penali per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato Tecnico ha ripetutamente posto in evidenza che fino ad ora solo 34 Stati hanno adottato misure legislative ed amministrative per tali violazioni; di essi solo 18 hanno inserito nella legislazione norme sufficientemente

ampie da assicurare una adeguata attività repressiva e solo 13 di essi, tra cui l'Italia, hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

Inoltre, l'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del territorio nazionale implica il coinvolgimento di altri Stati Parte. Ancorché la Convenzione preveda in linea di principio l'assistenza legale fino all'eventuale estradizione essa è condizionata dalla necessità di norme attuative negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari Paesi e le sue modalità.

Il Segretariato ha elaborato uno studio comparativo tra le legislazioni degli Stati Parte, da cui emergono sensibili differenze anche per reprimere gli stessi reati; le violazioni all'Articolo I della Convenzione (uso o sviluppo di armi chimiche) sono punite con l'ergastolo in Australia e nel Regno Unito, con 10 anni di carcerazione in Svizzera, con la pena di morte negli Stati Uniti, con 6 anni di carcerazione o con una multa in Olanda e con i lavori forzati a vita in Giappone. Differenze ancora maggiori si presentano in relazione alle violazioni connesse, nello specifico campo di applicazione della Convenzione, all'esercizio di una attività industriale civile.

### **c) La normativa italiana di applicazione**

Per quanto riguarda la normativa nazionale che disciplina l'attuazione della Convenzione (legge 496/95, 93/97 e DPR 289/97), elaborata a suo tempo senza il sostegno di una congrua esperienza, non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, tanto più in quanto non si tratta di un regime transitorio, ma è destinato a protrarsi nel tempo. Come già indicato nella relazione al Parlamento per l'anno 1997, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Le sanzioni ora previste, in alcuni casi appaiono eccessivamente severe e non contemplano l'alternativa della pena amministrativa oppure non distinguono tra dolo e colpa; norme troppo severe diventano difficilmente applicabili oppure inducono a cessare l'attività produttiva. Mentre sanzioni severe sono giustificate nel campo delle armi chimiche vere e proprie (e il legislatore italiano ha rinviato al riguardo a leggi già esistenti sul possesso e il trasferimento di armi), per le finalità industriali la normativa attuale appare troppo uniformemente rigida anche per violazioni

sostanzialmente minori (per es. dichiarazioni incorrette o presentate oltre i termini previsti o omissioni relative a quantità ridotte di composti per finalità civili ancorché non autorizzati). Occorre anche rivedere le sanzioni relative agli obblighi di tenuta del registro dei composti chimici elencati nelle tre Tabelle della Convenzione, registro non previsto dalla Convenzione o dalle leggi di altri Stati, in quanto la sanzione dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 30 milioni per la mancata o irregolare tenuta del registro appare a volte eccessiva.

Il sistema - ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e, a maggior ragione, delle associazioni di categoria del settore - necessita di una revisione che riservi la pena detentiva alle sole fattispecie dolose, ovvero a quantità rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Le severe norme attuali finiscono infatti col divenire di fatto inapplicabili e, quindi, col vanificare la propria stessa ragion d'essere.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciando libero lo Stato Parte stesso di definire tipo ed entità delle sanzioni da applicare.

#### **d) I problemi connessi con l'import-export**

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; secondo l'Articolo XI della Convenzione ogni Stato Parte deve pertanto esaminare la sua legislazione nazionale nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC hanno ripetutamente chiesto che siano adeguatamente modificati i regimi di controllo delle esportazioni per dare piena attuazione alla Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti parte del Gruppo Australia dovrebbero essere superate. I Paesi industrializzati che sono anche Paesi Parte della Convenzione, tra i quali l'Italia, affermano per contro che le rispettive legislazioni hanno dovuto tenere conto della necessità di assicurare che attraverso le esportazioni non sia possibile consentire diversioni di prodotti chimici sensibili ed hanno pertanto configurato controlli, con l'aggiunta di "certificati di uso finale" per evitare l'uso improprio dei prodotti chimici e le eventuali triangolazioni. Le normative interne in questione non sono in contrasto con la

Convenzione o sono state già modificate per tener conto del nuovo strumento convenzionale.

Per quanto riguarda il nostro paese la regolamentazione applicata deriva direttamente da apposita normativa comunitaria in materia essendo i paesi dell'UE parte anche del Gruppo Australia. Di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

## **VI. Attività di rilievo nel corso del 1999**

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 1999 possono essere sintetizzate come segue:

- accoglimento di 12-14 ispezioni dell'OPAC ad impianti militari e civili;
- partecipazione alla IV Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC nonché ad altri incontri internazionali sui temi di interesse per l'attuazione della Convenzione;
- prosecuzione della revisione e dell'aggiornamento della normativa nazionale di attuazione della Convenzione, anche a seguito di nuove decisioni dell'OPAC;
- finalizzazione dei negoziati con la Russia per pervenire alla conclusione dell'accordo italo-russo per l'assistenza al programma di distruzione di armi chimiche russe;
- sviluppo ed intensificazione dei contatti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione segnatamente con alcuni paesi mediterranei, africani e con la Repubblica Federale di Jugoslavia al fine di pervenire alla sua universalità;
- rafforzamento dei rapporti di collaborazione nel settore con gli altri Paesi membri dell'Unione Europea, al fine di definire posizioni comuni su aspetti politici e su problemi tecnici dell'attuazione della Convenzione da sostenere unitariamente in sede OPAC.